



Ministero dello Sviluppo Economico

**Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di
Radiodiffusione e Postali**

BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE DELL'AREA TECNICA N. 18 - SARDEGNA

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (direttiva accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro), 2002/22/CE (direttiva servizio universale), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* e, in particolare, gli artt. 9 e 10 che individuano tra i “soggetti” che esercitano competenze in materia il Ministero dello Sviluppo

Economico (allora Ministero delle Comunicazioni) e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito Legge di Bilancio 2018);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito Legge di Bilancio 2019);

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 e ss. mm. e ii., con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *roadmap*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018 così come emendato dall’articolo 1, comma 1109, della Legge di Bilancio 2019, dispone che “*In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046;*

VISTA la delibera n. 456/19/CONS, del 27 novembre 2019, recante “*Avvio del procedimento per l’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e relative modalità di attribuzione dei numeri*”;

VISTA la delibera n. 17/21/CONS, del 25 gennaio 2021, recante “*Consultazione pubblica concernente l’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla*

diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”;

VISTA la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”;*

VISTI il bando di gara per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 18 – Sardegna, pubblicato in data 23 luglio 2021 e la relativa graduatoria;

CONSIDERATO, che ai sensi del comma 8 dell’art. 13 dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.116/21/CONS, del 21 aprile 2021 “*Le numerazioni destinate all’emittenza locale sono attribuite progressivamente, partendo dal I arco di numerazione, secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui alla delibera n. 39/19/CONS”;*

CONSIDERATO, che ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 13 dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.116/21/CONS, del 21 aprile 2021 “*12. Ferme restando le riserve di numerazione disposte a favore dei consorzi e delle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del Testo Unico nonché a favore della radiotelevisione, in ciascun blocco di numerazione destinato ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, per ogni decade a partire dal numero 71 è prevista una riserva del 20 per cento delle numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario. Tali numerazioni riservate sono assegnate dal Ministero mediante una graduatoria specifica, redatta in base ai criteri di cui ai precedenti commi 10 e 11, ad esclusione di quello di cui al comma 11 lettera a). Resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere comunitario di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l’assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale. 13. La riserva di cui al precedente comma 12, è comunque da intendersi come non esclusiva. Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti emittenti a carattere comunitario, le numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le graduatorie ordinarie.”;*

tutto ciò visto e considerato, il Ministero dello Sviluppo Economico- Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (di seguito “*il Ministero*”)

CONSIDERATO altresì che per rispettare i tempi di transizione alla nuova televisione digitale terrestre, dettati dal DM 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 232 del 28 settembre 2021, riguardante il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, è necessario procedere alla pubblicazione del bando per l’attribuzione della numerazione automatica dei canali (di seguito LCN), in pendenza dell’espletamento delle procedure di cui al Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale area tecnica n. 18 – Sardegna.

DELIBERA

quanto segue:

ARTICOLO 1 (Oggetto della procedura)

1. Il Ministero con sede in Viale America, 201- 00144 Roma indice una procedura, in attuazione dell’art.13 dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”, per l’attribuzione, ai soggetti di cui al successivo articolo 2, che ne facciano richiesta, della numerazione automatica dei canali (di seguito LCN) della televisione digitale terrestre in relazione all’area tecnica n. 18 – Sardegna.

ARTICOLO 2 (Soggetti ammessi alla procedura e assegnazione del LCN)

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura tutti i soggetti “idonei” collocati nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale, di cui all’art. 5, comma 4 del BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL’AREA TECNICA n. 18 – Sardegna, del 23 luglio 2021.

2. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui agli artt. 7 e 8 del BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL'AREA TECNICA n. 18 – Sardegna, del 23 luglio 2021 (di seguito “Bando FSMA”), le numerazioni sono attribuite progressivamente partendo dal I arco di numerazione e nei limiti delle numerazioni destinate ai FSMA in ambito locale secondo quanto previsto dall'All. A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, in base alla collocazione conseguita nelle graduatorie di cui ai successivi artt. 6 e 7 (“graduatoria ordinaria” e “graduatoria specifica” per i soli FSMA a carattere comunitario che facciano espressa domanda di partecipazione alla riserva del 20% delle numerazioni, secondo quanto previsto dal comma 12 art. 13 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021).
3. L'attribuzione del LCN ai soggetti partecipanti alla presente procedura è sospensivamente condizionata al conseguimento della capacità trasmissiva a seguito della conclusione e comunicazione al RUP, entro i termini stabiliti, degli accordi commerciali di cui all'art. 7 del Bando FSMA, ovvero, dell'associazione della capacità trasmissiva residua ai sensi dell'art. 8 del Bando FSMA.
4. Il Mise provvederà all'attribuzione del LCN, sulla base delle graduatorie di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando al verificarsi, per ogni partecipante alla presente procedura, della condizione sospensiva di cui al precedente comma 3 e previa comunicazione del suo avveramento, a mezzo PEC all'indirizzo del RUP dgscerp.div04@pec.mise.gov.it, da parte del FSMA partecipante, con le modalità di cui al successivo art. 8 del presente Bando.

ARTICOLO 3 **(Domanda di partecipazione)**

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono partecipare alla presente procedura per l'attribuzione delle numerazioni LCN, devono presentare, per ciascuno dei marchi/palinesesti, dei quali si ha la titolarità, idonea domanda di attribuzione della numerazione LCN.
2. La domanda di partecipazione dovrà contenere:
 - a) la denominazione sociale, la tipologia/forma giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, recapiti telefonici, pec;
 - b) l'indicazione del marchio/palinesesto per il quale si richiede l'attribuzione del numero LCN;
 - c) nel caso di fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario l'indicazione se questi intenda avvalersi della facoltà di accedere alla riserva del 20% delle numerazioni secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 12 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni n. 116/21/CONS e dal successivo art. 7 del presente Bando. L'opzione per la riserva è vincolante e comporta l'assegnazione delle numerazioni riservate agli FSMA a carattere comunitario mediante una graduatoria specifica, redatta in base ai criteri di punteggio di cui al successivo art. 7. Resta in ogni caso ferma la facoltà delle emittenti a carattere comunitario di poter scegliere di concorrere nella graduatoria ordinaria per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale.

- d) per i soggetti che vogliono diffondere servizi di media audiovisivi impiegando formati evolutivi o innovativi l'indicazione se questi intendano essere collocati nel VII arco di numerazione secondo quanto previsto dall'Art. 9, comma 1, dell'Allegato A alla delibera AGCOM 116/21/CONS;
 - e) la quota percentuale, al netto delle repliche, di programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori, del marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di programmazione, con particolare riferimento all'auto produzione e al legame con il territorio, con esclusione dei programmi di televendite autoprodotti;
 - f) il numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto oggetto della domanda;
 - g) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante;
 - h) nel caso di soggetto "nuovo entrante" la domanda di partecipazione non dovrà contenere le informazioni e dichiarazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f), né conseguentemente quelle di cui al comma 3 del presente articolo. Resta fermo che i nuovi entranti concorreranno ai fini dell'assegnazione delle numerazioni LCN nelle graduatorie ordinaria o specifica di cui agli artt. 6 e 7 del presente Bando e che, il mancato soddisfacimento dei criteri ivi previsti per l'attribuzione dei punteggi, non comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
- a) una dettagliata descrizione del piano editoriale contenente elementi atti a comprovare quanto dichiarato al precedente comma 2 lett. e), nonché copia del palinsesto televisivo diffuso nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica n. 18 – Sardegna, pubblicato in data 23 luglio 2021;
 - b) documentazione comprovante la dichiarazione di cui al precedente comma 2 lett. f);

- c) dichiarazione da parte del rappresentante legale, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 445/2000, che tutti i documenti forniti in copia, ai fini della presentazione della domanda sono conformi agli originali
4. La domanda, le dichiarazioni e la documentazione allegata sono rilasciate nelle forme di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del fornitore di servizi media a carattere commerciale o comunitario o del soggetto “nuovo entrante”.
 5. Restano ferme ai fini della presente procedura ed in particolare per l’attribuzione dei punteggi di cui agli artt. 6 e 7 del presente Bando, le dichiarazioni relative ai dipendenti, ai giornalisti ed ai mesi di rilevamento Auditel, già rese dai soggetti di cui all’art. 2, in sede di presentazione della domanda di partecipazione al Bando FSMA per l’assegnazione della capacità trasmissiva nell’area tecnica n. 18 – Sardegna.

ART. 4 **(Presentazione delle domande)**

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata entro 15 giorni solari dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando di gara sul sito istituzionale, alla Divisione IV della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, esclusivamente tramite procedura informatizzata, cui si accede attraverso il sito bandifsma.mise.gov.it/lcn, in cui sono fornite tutte le necessarie istruzioni per la relativa compilazione.
2. Saranno escluse dalla partecipazione le domande pervenute oltre il termine di cui al precedente comma.
3. Per essere valida, la domanda di partecipazione deve contenere tutte le informazioni richieste nell’ambito della procedura informatizzata, che costituisce parte integrante del presente bando, e deve essere corredata dalla documentazione e dagli allegati richiesti al precedente art. 3.
4. La domanda di partecipazione viene sottoposta a cifratura prima di essere memorizzata nel sistema informatico di acquisizione. Tale operazione assicura la segretezza delle informazioni presenti nella domanda, che verranno rivelate solo dopo il termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.
5. Il sistema informatico di acquisizione, successivamente alla sottomissione della domanda, invia una PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal partecipante in fase di registrazione, allegando la ricevuta elettronica che attesta la presa in carico della domanda, tramite l’assegnazione di un codice univoco di identificazione.
6. Nel caso di presentazione di più domande di partecipazione da parte del medesimo soggetto per lo stesso marchio sarà presa in esame solo la domanda pervenuta per ultima in ordine temporale.

7. Il responsabile del procedimento (RUP) è il Dott. Giovanni Gagliano, Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali.
8. Ai fini della presente procedura, il Ministero si avvale del supporto tecnico della Fondazione Ugo Bordoni, come previsto dalla Convenzione quadro fra FUB e MISE del 16 maggio 2018, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 1039 e comma 1042 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.
9. Il RUP potrà richiedere in forma scritta, tramite l'indirizzo di posta certificata fornito nella domanda di partecipazione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei dati presenti nella domanda di partecipazione e nella documentazione alla stessa allegata. A tale eventuale richiesta il destinatario dovrà dare seguito entro un termine di 3 giorni solari dalla data di ricevimento.
10. In caso di mancato soddisfacimento delle richieste formulate, il RUP attribuirà al soggetto destinatario della richiesta, ove possibile, in base alle informazioni in suo possesso, il punteggio oggettivamente attribuibile alle voci cui la richiesta si riferisce, ovvero punteggio nullo nel caso in cui le informazioni disponibili non consentono di apprezzare in alcun modo dette voci o sottovoci.
11. L'eventuale esclusione dalla procedura di attribuzione della numerazione LCN nell'area tecnica oggetto del presente bando o la non ammissibilità della domanda prodotta sarà comunicata con specifica nota all'interessato.

ARTICOLO 5 (Graduatorie)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura, sono formate le apposite graduatorie "ordinaria" e "specificata" secondo i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7, con assegnazione progressiva dei relativi LCN sospensivamente condizionata al conseguimento della capacità trasmissiva, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del presente Bando: la graduatoria "ordinaria", per i marchi/palinesisti a carattere commerciale e per quelli a carattere comunitario che non abbiano espresso l'opzione per la partecipazione alla riserva del 20% di numerazioni di cui all'art. 3 comma 2 lett. c) del presente Bando; la graduatoria "specificata", per i FSMA a carattere comunitario che abbiano espresso l'opzione per la partecipazione alla riserva di cui all'art. 3 comma 2 lett. c) del presente Bando.
2. La riserva di numerazioni a favore dei FSMA a carattere comunitario, è comunque da intendersi come non esclusiva. Pertanto, qualora non siano presenti emittenti a carattere comunitario che abbiano espresso l'opzione per la riserva del 20% di numerazioni ovvero qualora dovessero residuare numerazioni, a seguito dello scorrimento della graduatoria specifica, le numerazioni ad esse riservate sono comunque assegnate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in

ambito locale secondo la graduatoria ordinaria. L'opzione per la riserva è vincolante, nel senso che l'emittente comunitaria che in sede di domanda di partecipazione abbia esercitato la facoltà di cui all'art. 3 comma 2 lett. c) del presente Bando, non potrà concorrere nella graduatoria ordinaria per l'assegnazione delle numerazioni destinate al comparto locale.

3. Le graduatorie sono redatte sulla base di un sistema di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi indicatori specificati ai successivi artt. 6 e 7 del presente Bando, secondo le modalità di calcolo riportate nell'allegato A al presente Bando che ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 6

(Graduatoria ordinaria e criteri di attribuzione dei punteggi)

1. Ai fini della formazione della graduatoria "ordinaria" i punteggi sono assegnati in relazione alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio e valutati secondo i criteri specificati ai successivi commi 2 e 3.
2. La *qualità della programmazione* è valutata in base ai piani editoriali e ai dipendenti impiegati, con riferimento ai seguenti indicatori:
 - a) quota percentuale (valore medio nel biennio 2019-2020) di programmi di informazione (inclusi i telegiornali), programmi di approfondimento (anche culturale) e programmi dedicati ai minori, del marchio/palinsesto oggetto della domanda, sul totale delle ore di programmazione, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche. In ogni caso, non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita (punteggio: inferiore al 20% = 3 punti; inferiore al 40% = 6 punti; superiore al 40% = 10 punti);
 - b) numero medio di dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 con contratti di durata continuativa (per l'attribuzione del punteggio si veda l'All. A al presente Bando);
 - c) numero medio di giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) iscritti al relativo albo o registro, effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati nel biennio 2019-2020 (per l'attribuzione del punteggio si veda l'All. A al presente Bando);
3. Le *preferenze degli utenti* ed il *radicamento sul territorio* sono valutati rispettivamente in base agli indici di ascolto e alla storicità, con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) media ponderata dell'ascolto medio giornaliero e del numero dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il marchio/palineseo oggetto della domanda (per l'attribuzione del punteggio si veda l'All. A al presente Bando);
- b) numero di anni di diffusione del marchio/palineseo oggetto della domanda, dalla data di autorizzazione (punteggio: fino a 5 anni = 3 punti; tra 5 e 9 anni = 5 punti; da 10 anni e oltre = 10 punti. Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi).

ARTICOLO 7

(Graduatoria specifica e criteri di attribuzione dei punteggi)

1. Ai FSMA a carattere comunitario, che ne facciano espressa richiesta nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lett. c) del Bando, sono riservate le seguenti numerazioni:
 - nel I arco di numerazione nn. 79, 80, 89, 90, 98 e 99;
 - nel II arco nn. 179, 180, 189, 190, 198 e 199;
 - nel III arco di numerazione 279, 280, 289, 290, 298 e 299;
 - nel IV arco di numerazione 309, 310, 319, 320, 329, 330, 339, 340 e 349, 350;
 - nel VII arco di numerazione nn. 609,610, 619, 620, 629, 630, 639, 640, 649, 650, 659, 660, 669, 670, 679, 680, 689, 690, 698, 699.
2. Ai fini della formazione della graduatoria "specificata" dei FSMA che concorrono per la quota di numerazioni riservate di cui al precedente comma 1, i punteggi sono assegnati in base ai criteri di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del Bando, ad esclusione di quello di cui al comma 3 lett. a) "*(media ponderata dell'ascolto medio giornaliero e del numero dei contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il marchio/palineseo oggetto della domanda)*".

ARTICOLO 8

(Assegnazione delle numerazioni LCN)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2 comma 3, le numerazioni, nei limiti delle riserve e della disponibilità di numerazione per le emittenti locali in base a quanto previsto dall'All. A alla Delibera AGCOM 116/21 cit., sono attribuite progressivamente secondo la collocazione derivante dalle graduatorie di cui ai precedenti artt. 6 e 7.
2. Seguendo l'ordine progressivo di cui al precedente comma 1, in caso di parità di punteggio fra due o più partecipanti è effettuato un sorteggio pubblico da remoto ai fini dell'assegnazione del relativo numero, le cui modalità verranno successivamente comunicate dal RUP.

3. Quanto alle numerazioni del VII arco, ai servizi media che costituiscono simulcast di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella occupata nei precedenti archi di numerazione; in ogni caso, le numerazioni del VII arco attribuite prioritariamente ai FSMA locali che non hanno trovato collocazione nei primi quattro archi di numerazione. Fatti salvi i numeri da 801 a 823 destinati alla programmazione del Servizio pubblico, le numerazioni del IX e X arco sono assegnate con priorità a FSMA che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione.
4. Al termine della procedura, il Mise comunica ai soggetti richiedenti la numerazione assegnata e pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle numerazioni attribuite con l'indicazione dei relativi assegnatari e l'elenco delle numerazioni ancora disponibili.
5. Qualora al termine dell'espletamento delle procedure di cui al Bando FSMA i soggetti che abbiano preso parte alla presente procedura non abbiano conseguito capacità trasmissiva, essi saranno esclusi dalla relativa graduatoria. In tal caso gli LCN associati ai partecipanti esclusi potranno essere assegnati agli FSMA collocati nelle graduatorie di cui agli artt. 6 e 7 del presente bando, che ne facciano richiesta: a tal fine il Mise provvederà ad indire una apposita seduta pubblica tra i soggetti ivi collocati e già assegnatari di numerazione LCN.
6. Nella seduta pubblica di cui al precedente comma 5, da svolgersi in modalità remoto secondo disposizioni che saranno comunicate dal RUP con successivo atto, in base alla collocazione in graduatoria e fino ad esaurimento delle numerazioni residue, ciascun partecipante sarà interpellato al fine di scegliere se confermare la numerazione già assegnata ovvero chiedere l'assegnazione di un diverso numero di LCN tra quelli disponibili.
7. All'esito della seduta pubblica, il Mise provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco definitivo delle numerazioni attribuite con l'indicazione dei relativi assegnatari e l'elenco delle numerazioni ancora disponibili.

ARTICOLO 9

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. I dati acquisiti in esecuzione della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi vengono comunicati. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2. Il Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma (Italia), via Veneto 33, 00187 (urp@mise.gov.it). Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) del Ministero dello sviluppo economico è la dott.ssa Paola Picone, contattabile ai seguenti recapiti: telefono: 064705.2039 email: protezionedati@mise.gov.it; P.E.C.: protezionedati@pec.mise.gov.it; via V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA).

Roma, 20 ottobre 2021

Il Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Gagliano

ALLEGATO A

MODALITA' DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DI CUI ALL'ART. 6 DEL BANDO DI GARA

I punteggi di cui all'art. 6 del bando di gara vengono calcolati con le modalità indicate di seguito:

- a) **quota percentuale di programmi** di cui all'art.6, comma 2, lett. a), indicata in domanda
- | | | |
|------|------------------------------|----------|
| i. | percentuale inferiore al 20% | 3 punti |
| ii. | percentuale inferiore al 40% | 6 punti |
| iii. | percentuale superiore al 40% | 10 punti |

- b) **numero medio di dipendenti** occupati nel biennio 2019-2020, di cui all'art. 13, comma 10, lett. b) dell'allegato A alla delibera 116/21/CONS.

Il punteggio da attribuire al marchio/palinsesto oggetto della domanda in relazione al numero medio dei dipendenti viene calcolato applicando la seguente formula:

$$P_b = \sum P_i * N_i$$

Dove:

N_i è il numero medio dei lavoratori per ciascuna tipologia considerata (vedi tabella)

P_i è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori secondo la tabella che segue

Tipologia lavoratori	Punteggio
1. Unità di personale a tempo indeterminato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio 2019-2020	6
2. Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato <i>full-time</i> occupato nell'intero biennio 2019-2020	3

I punteggi sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo del personale. Il periodo di riferimento è il biennio 2019-2020

Si considerano i dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato.

Per il personale non full-time (incluso quello in cassa integrazione e con contratto di solidarietà) e nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più aree tecniche, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale dei

dipendenti in termini di ripartizione delle ore lavorate per ciascun marchio/palinsesto e area tecnica.

- c) **numero medio di giornalisti** occupati nel biennio 2019-2020, di cui all'art. 13, comma 10, lett. c) dell'allegato A alla delibera 116/21/CONS

Il punteggio da attribuire al marchio/palinsesto oggetto della domanda in relazione al numero medio dei giornalisti viene calcolato applicando la seguente formula:

$$P_c = \sum P_i * N_i$$

Dove:

N_i è il numero medio dei lavoratori per ciascuna tipologia considerata (vedi tabella)

P_i è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori secondo la tabella che segue

Tipologia lavoratori	Punteggio
3. Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio 2019-2020	10
4. Unità di pubblicisti e praticanti <i>full-time</i> occupati nell'intero biennio 2019-2020	6

I punteggi sono proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo del personale. Il periodo di riferimento è il biennio 2019-2020.

Si considerano i giornalisti come risultanti dalla presentazione del riepilogo delle posizioni iscritte presso l'INPGI e per i pubblicisti che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione previdenziale presso l'INPS. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato.

Per il personale non full-time (incluso quello in cassa integrazione e con contratto di solidarietà) e nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi/palinsesti, o presenti domande in più aree tecniche, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale dei dipendenti in termini di ripartizione delle ore lavorate per ciascun marchio/palinsesto e area tecnica.

- d) **indici di ascolto.** Il punteggio relativo alla media ponderata dell'ascolto medio giornaliero e del numero di contatti netti giornalieri, nel biennio 2019-2020, per il marchio/palinsesto, oggetto della domanda, calcolato secondo quanto indicato nell'annesso all'allegato A della delibera AGCOM 116/21/CONS, verrà fornito al Ministero direttamente da Auditel.

Gli indici di ascolto sono determinati con riferimento alla/le regione/i (ovvero, laddove non coincidente, alle province) corrispondenti all'area tecnica per cui l'FSMA ha presentato la domanda.

e) **numero di anni di diffusione** del marchio/palinsesto oggetto della domanda dalla data di autorizzazione:

- | | | |
|------|--------------------|----------|
| i. | fino a 5 anni | 3 punti |
| ii. | tra 5 e 9 anni | 5 punti |
| iii. | da 10 anni e oltre | 10 punti |

Ai fini del calcolo si considerano anche le frazioni di anno superiori a 6 mesi.